

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 207**

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora,  
Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

*presentata in data 13 luglio 2023*

-----

PROMOZIONE E GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI PER  
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO NELLE MARCHE

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano nazionale energia clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il Regolamento CE 401/2009 ed il Regolamento UE 2018/1999 (Normativa europea sul clima), la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

**Art. 2**  
*(Ruolo della Regione nella circolazione dei crediti)*

1. Nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati alle lettere da a) ad f) del comma 2 dell'articolo 121, effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

2. Per l'applicazione del comma 1 e dell'articolo 1, fermo restando la disciplina di cui al d.l. 11/2023, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'anda-

mento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto dei detti crediti;

- b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 1 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del d.l. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020;
- c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196/2009 anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capacità fiscale e contributiva propria.

**3.** Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. 11/2023, nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196/2009.

### **Art. 3**

*(Modalità di attuazione)*

**1.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le direttive con le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, stabilendo principi e priorità, finalizzati alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

**2.** La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**3.** La Regione, per quanto previsto al comma 1, tiene conto in via prioritaria delle aziende:

- a) che abbiano effettuato gli interventi di efficientamento energetico, previsti all'articolo 119 del

d.l. 34/2020, del patrimonio edilizio nelle aree P.E.E.P e nei centri storici;

- b) la cui esposizione verso gli istituti di credito risulta percentualmente più alta in rapporto al proprio fatturato;
- c) che abbiano operato o che operino, nell'ambito delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 2 intervenendo su edifici dichiarati inagibili.

#### **Art. 4**

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, periodicamente, la Giunta regionale trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione comprendente i dati e le informazioni necessarie per valutare le conseguenze economiche e di riqualificazione del patrimonio immobiliare sul territorio regionale.

#### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 6**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.